

TRE INTERROGATIVI SUL DECRETO LEGGE «SALVA RETEQUATTRO»

di Alessandro Pace

pubblicato in "Europa", 6 gennaio 2004
www.art.21.liberi.it di

Il decreto legge «salva Retequattro» ha recepito, o non, le indicazioni del Presidente della Repubblica contenute nel messaggio di rinvio alle Camere della cd. legge Gasparri? In caso di risposta negativa, il Capo dello Stato avrebbe potuto rifiutarsi di firmare tale decreto? Cosa sarebbe successo, in pratica, in conseguenza di un siffatto eventuale rifiuto?

Cercherò, compatibilmente con la complessità delle questioni, di rispondere nella maniera più semplice e succinta.

Prima questione. La risposta è no. La Corte costituzionale (sent. 466/2002) e il Capo dello Stato avevano entrambi evidenziato che il termine finale del «regime transitorio» (quasi ventennale) in favore di Retequattro non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2003. A conferma dell'avvenuto superamento il Presidente Ciampi aveva anzi richiamato l'attenzione sul fatto che l'art. 25 della legge Gasparri prevedeva che entro tale termine avrebbero dovuto essere attivate reti televisive digitali terrestri, ma che l'accertamento dell'«effettivo arricchimento del pluralismo» sarebbe avvenuto nei successivi dodici mesi, dovendo all'uopo essere accertato, dall'AGCom, a) quale sia la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Ebbene, ciò per l'appunto dimostrava, secondo il Capo dello Stato, che tale art. 25 poneva in essere «un nuovo regime transitorio», in contrasto con la sentenza della Corte.

Il decreto «salva Retequattro» da un lato trascura tutte le altre censure mosse nel messaggio, dall'altro con specifico riferimento alla censura relativa all'art. 25 cit., non esplicita che l'operatività delle reti digitali dovrebbe avere lo scopo di arricchire il pluralismo; richiama, nelle premesse, un passo della sent. 466/2002 nel quale, in tutt'altro contesto, la Corte citava l'art. 3 comma 7 della legge 249/1997; prescrive infine che, in caso di esito negativo degli accertamenti sopra indicati, da compiersi entro il 30 aprile 2004, l'AGCom emanerebbe, entro i successivi trenta giorni, i provvedimenti previsti da tale norma. I quali -sia ben chiaro- sono adottabili solo dopo una complessa istruttoria relativa all'accertamento della posizione dominante e, in caso di esito positivo, sono finalizzati alla «dismissione di aziende o di rami d'azienda» che dovrà avvenire non oltre i successivi dodici mesi.

Ne consegue che, ipotizzando un esito negativo di tali accertamenti, Retequattro potrebbe comunque continuare ad operare con gli impianti analogici terrestri quanto meno per altri 17 mesi dopo la scadenza del termine fissato dalla Corte. (C'è però da chiedersi: qual'è mai la rilevanza pratica della procedura di dismissione, quando il problema pratico non è quello di chiudere Retequattro, ma di farla trasmettere esclusivamente via satellite?).

In effetti l'esito negativo degli accertamenti potrebbe dirsi scontato, qualora i medesimi -per essere coerenti con la sent. 466/2002- prendessero in considerazione la situazione di fatto quale esistente al 31 dicembre 2003. E' infatti noto che soltanto il 3 gennaio 2004 (e quindi solo dopo la scadenza del fatidico termine) la RAI ha cominciato a trasmettere in digitale terrestre.

Qualora invece si ipotizzi che la situazione di fatto rilevante sia quella di fine aprile 2004 e che l'AGCom dia una risposta positiva ai tre quesiti, deve però fin d'ora obiettersi che ciò non sarebbe comunque sufficiente a realizzare anche l'obiettivo fondamentale -bene evidenziato nel messaggio presidenziale- dell'equilibrata ripartizione delle risorse pubblicitarie tra televisione e stampa, al fine di garantire l'effettivo pluralismo anche in questo settore.

Seconda questione. La risposta è sì. Il Presidente avrebbe ben potuto non firmare il decreto predisposto dal Governo Berlusconi, ma contrastante con il suo messaggio. Né sarebbe stata la prima volta di un rifiuto di firma. I decreti legge sono infatti adottati dal Governo «sotto la sua responsabilità» (giuridica oltre che politica), ma non costituiscono un atto dovuto del Capo dello Stato. L'orientamento della dottrina costituzionalistica sembrerebbe ormai prevalente in questo senso purché il rifiuto (o, in subordine, il rinvio informale al Governo per una nuova deliberazione) dipenda da motivi non di merito, bensì di legittimità. Nella specie: la violazione, da parte del decreto, di una sentenza della Corte costituzionale e, ancor prima, degli artt. 3, 21 e 41 Cost.

Ma anche accedendo, in via di ipotesi, all'altra tesi, in forza della quale il Presidente potrebbe rifiutarsi di firmare un decreto legge solo se questo lo coinvolgesse in un'ipotesi criminosa di «attentato alla Costituzione» (art. 96 Cost.), cosa significa, oggi, quella formula? Certamente non significa più, come forse si poteva sostenere in un lontano passato, che per «Costituzione» debba riduttivamente intendersi la decisione politica fondamentale sulla forma di Stato e di governo. Oggigiorno, l'assetto costituzionale di un ordinamento liberaldemocratico deve infatti ritenersi profondamente compromesso anche quando sia profondamente pregiudicato il solo pluralismo dell'informazione televisiva (dalla quale, secondo il Censis, dipende in via esclusiva un buon venti per cento degli elettori italiani!).

Terza questione. La risposta è che, al rifiuto del Presidente, sarebbe seguito il caos politico-ministeriale. Mi spiego meglio: dal punto di vista formale-giuridico non vi sarebbero state difficoltà tecniche. Come già da me sottolineato su queste pagine il 19 dicembre, a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre 2003, Retequattro avrebbe dovuto trasmettere esclusivamente via satellite. Conseguentemente l'eventuale funzionamento di impianti operanti in analogico terrestre avrebbe potuto essere sanzionata penalmente ex art. 195 del codice postale. Anzi, gli uffici periferici del

Ministero delle Comunicazioni avrebbero potuto procedere, previa diffida, alla loro disattivazione in via amministrativa.

Ben differente lo scenario televisivo-politico-ministeriale. Tutta la forza di fuoco di Mediaset e di Forza Italia si sarebbe concentrata nella delegittimazione del Presidente Ciampi, accusato di sudditanza al centrosinistra e ai girotondi. Il Ministero delle Comunicazioni sarebbe stato indotto a ordinare agli uffici periferici di non disattivare gli impianti terrestri di Retequattro. I più sensibili tra i parlamentari di Forza Italia avrebbero immediatamente presentato un disegno di legge per la depenalizzazione delle violazioni dell'art. 195 del codice postale. Infine l'on. Fassino, dal canto suo, avrebbe cercato di pacificare gli animi suggerendo di continuare a far trasmettere Retequattro via etere terrestre, ma rilanciando la sua proposta, rivolta a Berlusconi, di vendere Retequattro. Dimenticando però, ancora una volta, che Retequattro, in quanto eccedente dal limite massimo di due reti, è priva di concessione; e quindi non può essere ceduta a terzi, ancorché con l'assenso del Ministero delle Comunicazioni. Ciò infatti implicherebbe l'impossibilità, per il Ministero, di esercitare il proprio compito istituzionale di riassegnare le frequenze così «liberate» alle imprese televisive titolari di concessione, ma con insufficiente illuminazione del territorio (o addirittura del tutto prive di frequenze).

Ebbene, è significativo proprio quest'ultimo aspetto, e cioè che il decreto in questione non faccia alcun cenno alla redistribuzione delle frequenze liberate. Ciò infatti chiaramente evidenzia che esso ha l'unico scopo di consentire a Retequattro di operare oltre il termine previsto dalla Corte costituzionale (e comunque di dare a Mediaset il tempo necessario per escogitare qualche altro pretesto «tecnologico» per un'ulteriore proroga). Non quindi di recepire le indicazioni del Capo dello Stato.